

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2203-bis

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALESTRACCI

(V. Stampato Camera n. 395)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1990

(V. Stampato n. 2203)

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 giugno 1990

(V. Stampato Camera n. 395-B)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1990

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

con messaggio motivato in data 15 agosto 1990

per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(V. Doc. I, n. 6, nonchè Stampato Camera n. 395-D)

nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 febbraio 1991

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

DISEGNO DI LEGGE

RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Servizio nazionale della protezione civile)

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

(Cfr. articolo 10)

Art. 2.

(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze)

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteg-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Servizio nazionale della protezione civile)

1. *Identico.*

2. Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, di seguito denominato Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

*(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze)**Identico.*

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

giati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3.

(Attività e compiti di protezione civile)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dagli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. L'avvio della ripresa consiste unicamente nell'attuazione, concordata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili per agevo-

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Attività e compiti di protezione civile)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

lare l'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e delle normali condizioni di vita.

Art. 4.

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonchè le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchè alla prevenzione e repressione di reati. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per la funzione pubblica provvede ad istituire, presso il dipartimento di cui all'articolo 10, un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati raccolti.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile, di prevenzione, di soccorso e di emergenza devono ridurre l'impatto ambientale nella misura massima possibile, compatibilmente con le loro finalità.

Art. 4.

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonchè le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchè alla prevenzione e repressione di reati. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, provvede ad istituire, presso il Dipartimento di cui all'articolo 1, un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati raccolti.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del presidente della regione, trasmette i dati riferentisi alla regione medesima.

Art. 5.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile)

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile emana direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile promuove, di concerto

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del presidente della giunta regionale, trasmette i dati riferentisi alla regione medesima.

Art. 5.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Art. 6.

(Potere di ordinanza)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Ministro per il coordinamento della protezione civile dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza determinandone durata ed estensione territoriale; ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri; revoca, con le medesime modalità, lo stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì emanare ordinanze, ai sensi del comma 2, anche al fine di evitare danni o maggiori danni a persone o a cose, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Potere di ordinanza)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvalga di delegati, il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto di questa, i tempi e le modalità del suo esercizio.

3. *Identico.*

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

4. Con le dette ordinanze e ai fini anzidetti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre, su conforme parere del Ministro competente, sospensioni o differimenti di termini anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni di intesa con le amministrazioni stesse.

5. Le ordinanze con contenuto normativo che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

(Consiglio nazionale della protezione civile)

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile con il compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi genera-

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

4. Le ordinanze per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 5, sono adottate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, su conforme parere del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi e dei termini previsti dai programmi nazionali di cui all'articolo 5, comma 2.

5. *Identico.*

6. Le ordinanze emanate in deroga alla normativa vigente devono essere motivate e contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

7. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. Nel caso in cui la situazione di emergenza di cui al comma 1 sia circoscritta all'ambito di una singola regione, il Ministro per il coordinamento della protezione civile delega di norma l'esercizio dei poteri previsti dai commi 3 e 4 al presidente della giunta regionale.

Art. 7.

(Consiglio nazionale della protezione civile)

1. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

li della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;
- c) rappresentanti dei comuni e delle province;
- d) rappresentanti delle associazioni del volontariato.

Art. 8.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
- c) *identica;*
- d) *identica.*

Art. 8.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)

1. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ed è composta dal Ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da componenti individuati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente.

4. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

5. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 9.

(Comitato operativo della protezione civile)

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 9.

(Comitato operativo della protezione civile)

1. *Identico.*

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

attività di protezione civile, si avvale di un Comitato operativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il Comitato fornisce inoltre al Ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato. In caso di emergenza, qualora il Ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. *Identico.*

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 10.

(Dipartimento della protezione civile)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 11.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento delle attività di protezione civile; istituiscono altresì un Comitato regionale di protezione civile ed un centro

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

(Cfr. articolo 1)

Art. 10.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

operativo regionale per l'organizzazione in via permanente, nonché per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 12.

(Competenze delle province)

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile; alla predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e previsione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; alla predisposizione permanente di propri mezzi e strutture operative per interventi di protezione civile; alla costituzione del centro operativo provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 13.

(Il prefetto)

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano provinciale per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

Art. 11.

(Competenze delle province)

Identico.

Art. 12.

(Il prefetto)

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano provinciale per fronteggiare l'emergenza nell'ambito

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

provincia e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene inviata ai Comitati regionali e provinciali di cui agli articoli 11 e 12.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in coordinamento con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta, avvalendosi del centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, opera, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 6.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle strutture di protezione civile e di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso, il quale si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici e del personale delle prefetture. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il centro operativo.

Art. 14.

(Attribuzioni del sindaco)

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

della provincia e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene inviata ai Comitati regionali e provinciali di cui agli articoli 10 e 11.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 13.

(Attribuzioni del sindaco)

Identico.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 15.

(Strutture operative nazionali del Servizio)

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, ed altre istituzioni di ricerca;

f) l'Associazione italiana della Croce Rossa;

g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

h) il volontariato;

i) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI);

l) i servizi tecnici nazionali.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del Ministro per il

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Strutture operative nazionali del Servizio)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 16, ed altre istituzioni di ricerca;

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

coordinamento della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione, secondo il proprio ordinamento, delle strutture al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle anzidette strutture alle esigenze di protezione civile.

Art. 16.

(Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta)

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata)

1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono istituiti

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 15.

(Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta)

Identico.

Art. 16.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata)

Identico.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

gruppi nazionali di ricerca scientifica con finalità di protezione civile la cui attività sarà regolata da apposite convenzioni pluriennali.

Art. 18.

(Volontariato)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato negli appositi albi nazionali, regionali e locali;

b) la previsione delle direttive per la formazione degli albi;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

d) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

e) la previsione di misure atte a garantire agli aderenti alle associazioni il mantenimento del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico ed assicurativo.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

(Volontariato)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 19.

(Fondo per la protezione civile)

1. La gestione del Fondo per la protezione civile è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 363 del 1984, come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, non si applica agli atti afferenti alla gestione del Fondo per la protezione civile che non derivino da ordinanze. I predetti atti vengono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi delle vigenti norme.

3. Agli oneri relativi al funzionamento degli organi previsti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli organi di protezione civile.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Fondo per la protezione civile)

1. I provvedimenti relativi all'attività ordinaria sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti; per i provvedimenti relativi all'emergenza provvede al controllo successivo la Corte dei conti. Su tutti gli atti delegati è obbligatorio il rendiconto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 20.

(Abrogazione delle norme incompatibili)

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

emanare ulteriori disposizioni volte a disciplinare la gestione del Fondo per la protezione civile, dando applicazione, anche nei riguardi dello stesso, al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 19.

(Disciplina delle ispezioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di introdurre e regolare un sistema di ispezioni per gli atti relativi all'emergenza secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le ispezioni debbono essere periodiche anche nel corso degli interventi di emergenza;

b) le ispezioni debbono essere affidate a funzionari della Ragioneria generale dello Stato per quanto riguarda la gestione finanziaria degli interventi e a funzionari dei ministeri competenti per quanto riguarda l'esecuzione delle opere;

c) i risultati dell'ispezione sono comunicati senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 20.

(Abrogazione delle norme incompatibili)

Identico.